



CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 48 del 28/07/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

L'anno 2026, addì ventotto del mese di Luglio alle ore 17:30, nella sede di Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Attilio Galmozzi il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Gianmaria Ventura.

Risultano presenti il Sindaco Fabio Bergamaschi e i consiglieri:

N	NOME	P	A
1	GALMOZZI ATTILIO	P	
2	TACCA MARIO	P	
3	VAILATI EUGENIO	P	
4	BENELLI ENZO	P	
5	PEDERZANI NANCY	P	
6	PILONI MANUELA	P	
7	TACCA DONATELLA	P	
8	SAVARE' DANILO	P	
9	DELLA FRERA WALTER	P	
10	LOPOPOLO FRANCESCO	P	
11	BENELLI RAFFAELLA SARA	P	
12	CICIRIELLO VALERIANO	P	

N	NOME	P	A
13	BALDRIGHI MARTINA	P	
14	SOCCINI DEBORA	P	
15	CASO TERESA		A
16	GUATTERINI SILVIA		A
17	CHIODO ILARIA		A
18	TORRISI GIUSEPPE		AG
19	SCHIAVINI EMANUELA		A
20	PATRINI PAOLO ENRICO		A
21	DE GRAZIA GIOVANNI	P	
22	BERGAMASCHINI ANDREA	P	
23	ZANIBELLI LAURA MARIA	P	
24	BERETTA SIMONE		A

PRESENTI: 17

ASSENTI: 6

ASSENTI GIUSTIFICATI: 1

Sono presenti gli Assessori: Fontana Cinzia Maria, Bordo Franco, Cardile Giorgio, Pagliari Giorgio, Bellandi Giuseppe, Nichetti Emanuela, Musumary Anastasie Gold

Sono nominati scrutatori: Tacca Donatella, Soccini Debora, De Grazia Giovanni

Il Presidente, invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

Il Presidente:

Ora ci sono le ultime due, gli ultimi due oggetti, che ha già trattato l'Assessore Bellandi *, quindi procediamo con le dichiarazioni di voto, ammesso che ce ne siano.

Oggetto n. 7: "Tassa sui rifiuti Tari - approvazione delle tariffe per l'anno 2026".

Oggetto n. 6, scusate, li ho invertiti: "Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 ai sensi del Metodo tariffario Rifiuti MTR3, di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2021".

Se c'è una discussione, se ci sono richieste di intervento, chiedo scusa. Prego. Non vedo richieste di intervento, per cui dichiaro chiusa la discussione. Apriamo le dichiarazioni di voto. Consigliera Zanibelli.

** si rimanda alla delibera di consiglio n. 43 del 28.07.2026 con oggetto "Bilancio di previsione 2026-2028, 3ª variazione, assestamento generale di bilancio ex articolo 175, comma 8, TUEL".*

Consigliera Zanibelli (Forza Italia per Crema):

Al di là di quello che sono i recepimenti delle indicazioni ARERA, che quindi sono un obbligo e sono effettivamente da prendere e basta, abbiamo appreso appunto delle modifiche che ci sono state, con delle minime variazioni in quella che è la tariffa, più 1% da una parte, meno 1% dall'altra. Riscontro però che non c'è nessuna indicazione da parte dell'Amministrazione di migliorare quello che è il servizio applicato alla città, cosa che evidentemente si potrebbe anche riflettere sulla tariffa. Però sappiamo benissimo quanta situazione di non pulizia c'è in alcune parti. Di contro sappiamo che questa Amministrazione ha deciso di dare altri 10.000 o forse di più euro ad Aprica per la raccolta del vestiario non più utilizzato dalle persone, per cui sono stati sostituiti i cassonetti di Caritas con i cassonetti di Aprica, rendendo di fatto un problema al servizio stesso che garantiva attraverso l'utilizzo di questi vestitari, rendeva possibile la realizzazione di certi interventi, per esempio per i dormitori o quant'altro. Invece l'Amministrazione ha deciso proprio autonomamente di procedere in questo senso, demandando eventualmente alla Caritas di appoggiarsi a chi faceva il servizio prima, con evidentemente oneri maggiori. Ecco, questo non mi sembra sicuramente un buon modo di attuare il servizio di raccolta rifiuti in senso lato sulla città, dove si vanno a sostenere ulteriori spese nel proprio bilancio a fronte di un aggravamento per servizi che erano proprio in direzione del sociale, perché sapete benissimo a che indirizzo andavano questo tipo di introito per la Caritas e di contro, senza neanche migliorare, per esempio, la pulizia delle strade. Quante volte si è detto che quando si passa a pulire le strade dove ci sono le macchine, l'efficacia è inevitabilmente non positiva, perché le macchine sono parcheggiate, non abbiamo un sistema che induca la rimozione delle macchine dai privati. Eppure in tanti anni nulla è stato fatto e ancora nulla viene fatto neanche in questo stato. Quindi è evidente che anche per questi due motivi, e spero che la Consigliera Tacca questa volta ascolti perché abbiamo sempre spiegato le nostre motivazioni anche precedentemente, comunque anche per questa delibera il mio voto sarà contrario.

Il Presidente:

Grazie, Consigliera Zanibelli. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto.

(...)

Votiamo ora l'ultimo punto prima di chiudere i lavori: Tassa sui rifiuti Tari - approvazione delle tariffe per l'anno 2026".

È aperta la votazione.

La votazione dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: 15

Voti contrari: 3 (Bergamaschini, De Grazia, Zanibelli)

Astenuti: 0

Votiamo l'immediata eseguibilità.

La votazione dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: 18

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

Unanimità.

Il Consiglio Comunale

RICHIAMATO l'art.54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale "le Province e i Comuni, approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

VISTO l'Art.13, comma 15^{ter} del D.L. n.201/2011, convertito in L. n.214/2011, come introdotto dall'art.15^{bis} del D.L. n.34/2019, convertito in L. n.58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO CHE:

- l'art.1, comma 527, della Legge n.205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con Deliberazione n.397/2025/R/RIF del 05/08/2025, avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti MTR-3" per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, l'ARERA individua i nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI per il quadriennio 2026/2029, MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio 2026-2029;
- che il nuovo MTR-3, conferma la struttura di base dei precedenti periodi regolatori (MTR e MTR-2), introducendo al contempo importanti cambiamenti, tra cui: una nuova componente di 'sharing' (ovvero di ripartizione dei costi e dei benefici tra gestore e utenti), che consentirà di modulare le tariffe anche sulla base "dei risultati raggiunti in termini di livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo", delle nuove componenti di costo come i costi operativi incentivanti, e nuovi adempimenti per gli ETC;
- che con Determina n.1/DTAC/2025 del 07 novembre 2025, ARERA ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/r/rif, nonché alla pubblicazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ad ulteriori precisazioni operative
- con la Deliberazione n.480/2025/R/rif ARERA ha quantificato i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

RICHIAMATE:

- la propria Deliberazione di Consiglio comunale n. 47, approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n.397/2025, che individua un totale di entrate tariffarie di riferimento (ΣT) per l'anno 2026 pari a € 4.658.710,00;
- la propria Deliberazione n.137 del 15/05/2023, che ha approvato la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;

VISTI:

- l'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.53, comma 16, della Legge n.388/2000, così come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge n.448/2001, che dispone, in deroga all'art.52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art.3 dello Statuto del contribuente, che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art.3 del D.L. n.228/2021, come modificato dall'art.1, comma 677, della Legge n.199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, della Legge n.147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO CHE il Piano Finanziario per il periodo 2026-2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di CREMA e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, APRICA S.P.A., seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2026 di € 4.658.710,00 (al lordo delle detrazioni), di cui parte variabile pari a € 2.083.320,00 e parte fissa pari a € 2.575.390,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 è pari ad € 4.575.388,00, di cui parte variabile € 1.999.997,00 e parte fissa € 2.575.390,00;

DATO ATTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2026-2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, la Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014), al comma 654 dell'articolo 1, dispone che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art.1 della citata Legge n.147/2013:

- 660. "Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"

VISTO il comma 48 dell'art.1 della Legge n.178/2020, che prevede che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*

VISTI i commi 837 e 838 dell'art.1 della Legge n.160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. n.507/1993, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art.1 della Legge n.160/2019, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.lgs. n.504/1992;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.53 del 29/06/2021 ad oggetto "Approvazione del Regolamento per la disciplina della Tari - Adeguamento al D.Lgs. n.116/2020";

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.69 del 22/12/2022 ad oggetto “Integrazioni e modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della Tari”;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2026-2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;

VISTO l’art.1 comma 652 della Legge n.147/2013;

RILEVATO CHE, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche, per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche, per coprire i costi fissi e i costi variabili e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 62% a carico delle utenze domestiche;
- 38% a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati A e B della presente deliberazione, parti integranti della presente deliberazione;

RITENUTO opportuno stabilire che il versamento relativo alla TARI 2026 avvenga in tre rate, a seguito dell’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati e di definire le scadenze come segue:

- - I Rata: 35% della TARI dovuta, scadenza 31 luglio 2026;
- - II Rata: 35% della TARI dovuta, scadenza 30 settembre 2026;
- - III Rata: 30% della TARI dovuta, scadenza 01 dicembre 2026;

ATTESO CHE, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

PRESO ATTO che la Commissione consiliare bilancio ha esaminato la proposta in discussione in data 22/07/2026;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.79 del 22/12/2025 avente per oggetto “Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2026-2028 - nota di aggiornamento”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.80 del 22/12/2025 avente per oggetto “Bilancio di Previsione 2026-2028”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.1 del 12/01/2026 avente per oggetto “Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG - anno 2026 - Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

Voti Favorevoli: 15

Voti contrari: 3 (Bergamaschini, De Grazia, Zanibelli)

Astenuti: 0

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) **DI CONFERMARE** e approvare per l'anno 2026, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe per le utenze domestiche UD - Allegato A) e non domestiche UND - Allegato B), al presente atto e che ne divengono parte integrale e sostanziale;
- 3) **DI STABILIRE CHE** il versamento relativo alla TARI 2026 avvenga in tre rate, a seguito dell'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati e di ridefinire le nuove scadenze come segue:
 - I Rata: 35% della TARI dovuta, scadenza 31 luglio 2026;
 - II Rata: 35% della TARI dovuta, scadenza 30 settembre 2026;
 - III Rata: 30% della TARI dovuta, scadenza 01 dicembre 2026;
- 4) **DI DARE ATTO** che le tariffe decorreranno dal 01 gennaio 2026, ai sensi dell'Art.1, comma 169 della L. n.296/2006 e che saranno applicate a congruaggio con la rata scadente il 01 dicembre 2026;
- 5) **DI DEMANDARE** al dirigente dell'Area 2 Servizi Finanziari l'assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;
- 6) **DI PROCEDERE** alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art.1 della L. n.160/2019 e come indicato dalla Risoluzione MEF 1/DF del 18/02/2020;
- 7) **DI DICHIARARE** il presente atto, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Attilio Galmozzi

IL Segretario Generale
Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)